

DiFlorio Studio

Dott. Commercialista e Revisore dei conti

Per Per Per

Via Quarto da Capo n. 3 - 66043 CASOLI (CH)

Tel. 0872/981516 - Fax 0872/991084

E-Mail info@studiodiflorio.info

Circolari per la clientela

**Legge di bilancio 2017
(L. 11.12.2016 n. 232) -
Principali novità in materia
di lavoro e previdenza**

1 PREMESSA

Con la L. 11.12.2016 n. 232 è stata emanata la “legge di bilancio 2017” (che ha sostituito la “legge di stabilità”), in vigore dall’1.1.2017.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2017.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali	Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, si prevede un esonero contributivo per i “nuovi” coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, aventi meno di 40 anni di età.
	<p>Destinatari dell’agevolazione</p> <p>Destinatari della misura sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuino nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo tra l’1.1.2017 e il 31.12.2017;• ovvero abbiano effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola nell’anno 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. <p>Agevolazione riconosciuta</p> <p>L’agevolazione riconosciuta (non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) consiste nell’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• per un periodo massimo di 5 anni;• nella misura del 100% per i primi 36 mesi, del 66% per i successivi 12 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi. <p>Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (il mancato versamento della contribuzione non inciderà, dunque, sull’importo della pensione dei lavoratori).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p align="center">Ticket licenziamento</p>	<p>Viene prevista in via definitiva, a partire dall'1.1.2013, l'esclusione dall'obbligo di versare il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. "ticket licenziamento"), introdotto dall'art. 2 co. 34 della L. 92/2012, per le ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. <p>L'esclusione dall'applicazione di tale contributo, infatti, era stata prevista solo per gli anni 2013-2016.</p>
<p align="center">Part time agevolato</p>	<p>Per gli anni 2017 e 2018, sono ridotte le risorse messe a disposizione dall'art. 1 co. 284 della L. 208/2015 per il finanziamento del c.d. "part time agevolato", introdotto in via sperimentale dal suddetto art. 1 co. 284 della L. 208/2015 e attuato dal DM 7.4.2016.</p> <p>L'istituto consente ai lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia di concordare con il proprio datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.</p>
<p align="center">Fondi di solidarietà</p>	<p>Vengono definite misure agevolative con riferimento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.</p> <p>Riduzione del contributo straordinario</p> <p>Viene ridotto il contributo straordinario per le aziende che richiedono l'assegno straordinario garantito dai Fondi di solidarietà bilaterale ex art. 26 co. 9 del DLgs. 148/2015. Tale riduzione opera nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'85% dell'importo equivalente alla somma della NASPI e della relativa contribuzione figurativa, con riferimento ai nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017; • del 50%, per i nuovi accessi negli anni 2018-2019. <p>Fondi di solidarietà e pensione anticipata</p> <p>Con riferimento al triennio 2017-2019, si prevede che i Fondi di solidarietà operanti nel settore del credito provvedano nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.</p>
<p align="center">Anticipo pensionistico (APE)</p>	<p>In materia di anticipo pensionistico, si introducono due specifiche misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. "APE volontario e aziendale"); • un'indennità a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. "APE sociale"). <p>Tali misure, aventi carattere sperimentale, saranno operative nel periodo compreso tra l'1.5.2017 e il 31.12.2018.</p> <p>APE volontario</p> <p>L'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. "APE volontario") consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, corrisposto, a quote mensili, per 12 mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti fino alla</p>

	maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
	<p>La durata minima dell'APE è di 6 mesi, mentre l'entità della prestazione richiedibile sarà definita da un apposito DPCM da adottare entro il 2.3.2017.</p> <p>Tale prestito dovrà poi essere restituito al soggetto finanziatore a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, sulla base di un piano di ammortamento che preveda il versamento di rate mensili per una durata di 20 anni.</p> <p>Sotto il profilo fiscale, le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF.</p> <p>APE aziendale</p> <p>L'APE volontario viene poi proposto nella versione c.d. "aziendale", laddove si consente ai datori di lavoro del settore privato, agli enti bilaterali o ai fondi di solidarietà, con l'accordo del richiedente, di incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in unica soluzione un contributo non inferiore, per ciascun anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato dall'art. 7 del DLgs. 184/97, in materia di contributi volontari.</p> <p>La misura di tale partecipazione del datore di lavoro dovrà essere pari, come minimo, all'equivalente della contribuzione dall'accesso all'APE fino alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia.</p> <p>APE sociale</p> <p>Viene previsto, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni di disagio (disoccupati, parzialmente inabili, che assistono parenti con <i>handicap grave</i>, ecc.), la possibilità di percepire dall'1.5.2017 una specifica indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici.</p> <p>Tali soggetti devono avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi e potranno cessare l'attività lavorativa fino a 3 anni e 7 mesi prima rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.</p> <p>L'indennità in argomento è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500,00 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su 12 mensilità all'anno.</p>
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	<p>Viene prevista, in via sperimentale, per il periodo compreso tra l'1.5.2017 e il 31.12.2018, la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. "RITA").</p> <p>In sintesi, si prevede la possibilità di erogare in anticipo, e in maniera frazionata, le prestazioni di previdenza complementare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione al montante accumulato richiesto; • fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. <p>Soggetti interessati</p> <p>Possono beneficiare della RITA i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata ex L. 335/95; • età anagrafica minima di 63 anni; • maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; • anzianità contributiva minima di 20 anni.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>Imponibilità</p> <p>La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.</p>
Quattordicesima ai pensionati	<p>A partire dall'1.1.2017, la c.d. "quattordicesima" verrà erogata nei trattamenti pensionistici non più solamente se il soggetto interessato possiede un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD (c.d. "trattamento minimo INPS"), ma anche, con importi diversi, fino al limite di 2 volte il predetto trattamento minimo.</p>
Esclusione della penalizzazione pensionistica	<p>Nei confronti dei trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dall'1.1.2018, viene prevista la disapplicazione della riduzione percentuale (c.d. "penalizzazione") introdotta dall'art. 24 del DL 201/2011.</p> <p>Tale riduzione dell'assegno è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; • elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni.
Lavoratori precoci	<p>Viene concessa la possibilità per i c.d. "lavoratori precoci" ex art. 1 co. 12 e 13 della L. 335/95 di accedere, a decorrere dall'1.5.2017, al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto a 41 anni in luogo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 42 anni e 10 mesi, per gli uomini; • 41 anni e 10 mesi, per le donne. <p>Al riguardo, si precisa che per lavoratori precoci si intendono coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età.</p>
Lavori usuranti	<p>Si introducono specifiche misure a favore dei lavoratori impegnati in attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, quali ad esempio i lavori usuranti ex art. 2 del DM 19.5.99 (lavori in galleria, cave o miniere, in cassoni ad aria compressa, ecc.), i lavori notturni, i lavori usuranti c.d. "a catena" ex art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 67/2011, la guida di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.</p> <p>In particolare, viene abrogato il co. 17-bis dell'art. 25 del DL 201/2011, con la conseguente rimozione delle c.d. "finestre" per accedere al trattamento pensionistico.</p> <p>Inoltre, si rende possibile, mediante apposita modifica all'art. 1 co. 2 del DLgs. 67/2011, accedere al trattamento pensionistico anticipato optando alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il requisito che richiede l'aver svolto una delle attività lavorative usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 (previsto fino al 31.12.2017 dalla previgente disciplina); • per quello che richiede l'aver svolto tali attività per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (così come previsto dall'1.1.2018 ai sensi della disciplina previgente). <p>Si dispone inoltre la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita ex art. 12 del DL 78/2010, previsti con riferimento agli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Ottava salvaguardia	<p>Viene disposto l'ottavo intervento di salvaguardia a favore di quei lavoratori (c.d. "salvaguardati"), i quali, in presenza di appositi requisiti, possono essere ammessi ai trattamenti di pensione sulla base dei criteri di accesso antecedenti – e meno stringenti – a quelli previsti dalla riforma del sistema pensionistico introdotta dall'art. 24 del DL 201/2011.</p> <p>In estrema sintesi, viene rideterminato – comprendendo tutte le operazioni di salvaguardia finora effettuate – il limite numerico massimo in 137.095 soggetti complessivi, prevedendo un ulteriore contingente di 30.700 salvaguardati.</p>
Opzione donna	<p>Si dispone l'estensione della possibilità di usufruire della c.d. "opzione donna" anche alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31.12.2015 i requisiti ex art. 1 co. 9 della L. 23.8.2004 n. 243 a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita di cui all'art. 12 del DL 78/2010.</p> <p>Alla luce di tale provvedimento, che prevede la riduzione di 3 mesi dei requisiti anagrafici, il beneficio in argomento potrà essere richiesto da tutte le lavoratrici con almeno 35 anni di anzianità contributiva che, al 31.12.2015, avevano un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome.</p>
Premio alla nascita	<p>A decorrere dall'1.1.2017, viene riconosciuto un "premio alla nascita" di 800,00 euro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere richiesto dalle future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione, presentando all'INPS un'apposita domanda; • è corrisposto in un'unica soluzione, indipendentemente dal reddito del richiedente; • non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR.
Congedo obbligatorio del padre lavoratore	<p>Il congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente, da godere entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è prorogato per il biennio 2017-2018 ed è fruibile, anche in via non continuativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 2 giorni, nell'anno 2017; • per 4 giorni, nell'anno 2018. <p>Inoltre, per l'anno 2018, il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Voucher baby sitting e contributo asili nido</p>	<p>Si prevede la proroga, per il biennio 2017-2018, delle misure a sostegno della genitorialità consistenti nei c.d. “<i>voucher baby sitting</i>” e nel contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia (asili nido), spettanti nella misura di 600,00 euro mensili, alle lavoratrici madri che abbiano terminato il congedo di maternità e abbiano diritto al congedo parentale.</p> <p>I benefici in esame sono erogati in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.</p>
<p>Buono nido</p>	<p>Viene previsto, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000,00 euro, volto a sostenere le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, nati a partire dall’1.1.2016 e affetti da gravi patologie croniche.</p> <p>L’agevolazione è spendibile per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, previa presentazione, da parte del genitore richiedente, dell’idonea documentazione che attesti l’iscrizione e il pagamento della retta alle strutture indicate.</p> <p><i>Incumulabilità del buono</i></p> <p>Il buono non è cumulabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con la detrazione IRPEF del 19% (ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 266/2005) per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi; • con i contributi concessi alla madre lavoratrice, finalizzati all’acquisto di servizi di <i>baby-sitting (voucher baby sitting)</i> o necessari a fronteggiare gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.